

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1942 DEL 14/10/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PIANO REGIONALE OPERATIVO 2022 PER IL CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 847 DELL'12.07.2022; RECEPIMENTO DEL RELATIVO FINANZIAMENTO REGIONALE ED APPROVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1991/22

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Antonio Stano

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione proponente, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- la Regione del Veneto, come negli anni precedenti ed in considerazione dei positivi risultati conseguiti fino ad oggi, ha riproposto anche per quest'anno il Piano regionale 2022 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine, provvedimento approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 847 dell'12.07.2022 "Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Approvazione del Piano regionale operativo 2022 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine. (reg. CE n. 1760/2000, D.Lgs. n. 58/2004, D.M. n. 876 del 16/01/2015)."
- l'allegato C alla D.G.R. n. 847/2022 approva lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e le Aziende ULSS per lo svolgimento delle attività di cui al piano regionale operativo 2022 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine, in esecuzione della medesima deliberazione della giunta regionale e dell'art. 15 della L. n. 241/1990.
- con prot. n. 329886 del 26.07.2022 (ns. prot. n. 66878/22 del 26.07.2022) la Direzione regionale prevenzione ha trasmesso l'Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana per lo svolgimento delle attività di cui al Piano Regionale Operativo 2022 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 847 dell'12.07.2022 ed in attuazione dell'art. 15 L. n. 241/1990 e dell'articolo 5 L.R. N. 5/2001, ai fini della sottoscrizione con firma digitale da parte del legale rappresentante dell'azienda ULSS 7 Pedemontana.
- detta D.G.R. all'allegato A ha assegnato Euro 6.300,00 all'Azienda ULSS 7 Pedemontana per l'attività sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine in parola.

Richiamata la precedente deliberazione del Direttore Generale n. 1281 di reg. del 30.07.2021, con cui questa Azienda ha recepito l'accordo con la Regione per l'anno 2021, relativo alla medesima materia.

Preso atto che

- la normativa comunitaria e nazionale prevede, anche nel settore delle carni bovine, la verifica sulla corretta applicazione di talune norme caratterizzate da specifiche definizioni, designazioni e denominazioni di vendita, il tutto finalizzato ad assicurare la corretta trasmissione delle informazioni lungo la filiera e favorire la massima trasparenza nella fase di commercializzazione delle carni.
- la verifica sulla corretta tracciabilità delle carni si realizza attraverso il corretto operato di diversi soggetti della filiera, operato che interessa sia l'ambito agricolo sia quello sanitario. È in quest'ottica che da oltre un decennio è in atto un rapporto di stretta collaborazione tra diverse Strutture Regionali, nello specifico Direzione Agroalimentare e Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, con l'obiettivo di ottemperare efficacemente alle prescrizioni normative per la materia e di creare la giusta sinergia sia per il contenimento della spesa sia per la valorizzazione delle competenze professionali che caratterizzano la nostra professione.

Ritenuto che detta attività operativa e l'esecuzione dell'accordo oggetto del presente provvedimento, siano affidate all'Unità Operativa Complessa (UOC) Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati del Dipartimento di Prevenzione, diretta dal Dr. Fabrizio De Stefani.

Dato atto che l'UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati ha confermato, come risulta dall'istruttoria della presente deliberazione, che il suddetto accordo si pone, anche per l'anno in corso, quale ideale continuazione di una collaborazione oramai decennale tra la Direzione Agroalimentare e le Aziende Sanitarie della Regione Veneto, considerati anche i risultati conseguiti.

Visti sia l'Allegato C alla D.G.R. n. 847/2022 Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana sopradescritta (allegato 1 al presente provvedimento), sia la scheda progetto, la quale descrive e specifica lo svolgimento delle attività in parola (allegato 2 al presente provvedimento), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Considerato che trattasi di attività specifica e sempre svolta dall'Unità Operativa Complessa (UOC) Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati del Dipartimento di Prevenzione, il Responsabile del Progetto in parola è il dr. Fabrizio De Stefani, Direttore di detta Unità Operativa, mentre il Referente di Progetto è il dr. Lucio Maculan, dirigente veterinario del medesimo servizio.

Preso atto che, come da normativa regionale succitata, le attività in questione dovranno essere concluse entro il 15.11.2022 nelle modalità di cui alla scheda progetto (allegato 2).

Tutto ciò premesso, ritenendo di dare attuazione alla DGR 847/2022 della Regione del Veneto, si propone di

- approvare l'“Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana per lo svolgimento delle attività di cui al Piano Regionale operativo 2022 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 847 dell'12.07.2022, ed in attuazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'articolo 5 della L.R. n. 5/2001”, di cui all'allegato C;
- recepire altresì il finanziamento regionale connesso, di cui all'allegato B della medesima DGR, e la relativa scheda progetto (Rif. codice commessa 4/2022/22),

allegati alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale,

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento:

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare l'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana per lo svolgimento delle attività di cui al Piano Regionale operativo 2022 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. n. 847 dell'12.07.2022, ed in attuazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'articolo 5 della L.R. n. 5/2001, di cui all'*allegato C* alla DGR suddetta, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 1);
2. di individuare quale referente aziendale dell'Accordo di cui al presente provvedimento, il Dr. Fabrizio De Stefani Direttore dell'UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati del Dipartimento di Prevenzione, come riportato nelle premesse che qui si intendono recepire;

3. di recepire altresì il finanziamento regionale di cui all'*allegato A* alla suddetta deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. n. 847 dell'12.07.2022;
4. di approvare la scheda progetto relativa alle attività previste di cui al punto 3, allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 2);
5. di confermare che il Responsabile del Progetto in parola è il dr. Fabrizio De Stefani, Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati del Dipartimento di Prevenzione ed il Referente di Progetto è dr. Lucio Maculan del medesimo servizio;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L' AZIENDA ULSS 7
PEDEMONTANA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AL PIANO
REGIONALE OPERATIVO 2022 PER IL CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA
OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N° 847 DEL 12/07/2022, ED IN ATTUAZIONE
DELL'ART. 15 DELLA L. N. 241/1990.**-----

I signori:-----

- Alberto Zannol nato a Treviso (TV) il 7 aprile 1961, il quale agisce in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto (in seguito per brevità denominata "Regione") con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Agroalimentare, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 847 del 12 luglio 2022, esecutiva ai sensi di legge;-----

-----e-----

- Carlo Bramezza nato a Treviso (TV) il 04 maggio 1967, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 PEDEMONTANA, (in seguito denominata "AULSS"), con sede legale in Bassano del Grappa (VI) – via Dei Lotti n. 40, codice fiscale 00913430245;-----

-----premettono che:-----

gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.-----

La Regione e l'AULSS ritengono vantaggiosa la reciproca collaborazione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottemperare l'obbligo comunitario di attuazione dei controlli ufficiali nell'ambito del sistema di etichettatura obbligatoria delle carni bovine.-----

Infatti, il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e

con il Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali sono state emanate a livello nazionale le regole di attuazione della suindicata normativa unionale.-----

Considerata l'importanza che riveste quest'attività di controllo, effettuata dall'autorità pubblica al fine di assicurare e garantire il consumatore sulla tracciabilità della carne bovina, dell'opportunità, al fine di rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine, si ritiene necessario continuare a garantire l'attività regionale, in attuazione a quanto previsto dalla vigente normativa di settore.-----

Pertanto, in riferimento a quanto stabilito con Dgr n. 3664/2007, pp. 2 e 3, con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le "Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine".-----

Tutto ciò premesso le parti convengono e accordano quanto segue:-----

Art. 1 Oggetto dell'Accordo -----

Il presente accordo di collaborazione, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 847 del 12 luglio 2022, disciplina i rapporti cooperazione fra la Regione e l'AULSS per l'esecuzione del "Piano regionale operativo 2022 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine" Allegato A alla deliberazione in oggetto, agli effetti del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del DLgs n. 58/2004;-----

Art. 2 Attività da svolgersi -----

1. L'AULSS autorizza il proprio personale Medico Veterinario a rapporto esclusivo, individuato con Decreti dirigenziali regionali del 18 luglio 2008 n. 450 e del 24 settembre 2015 n. 100 rispettivamente dell'Unità di Progetto Sanità animale e igiene alimentare e della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare, di nomina degli "Agenti accertatori per il controllo sulla tracciabilità obbligatoria della carne bovina", a svolgere presso le strutture degli operatori del settore alimentare considerato, sul territorio di competenza, l'attività di verifica inerente l'etichettatura obbligatoria della carne bovina di cui al reg.(CE) n. 1760/2000 e s.m.e.i.-----

2. L'AULSS, nella pianificazione dei controlli previsti dal presente Accordo, decide l'effettuazione di ispezioni presso i soggetti interessati prevedendo che, all'interno del campione assegnato dal Piano regionale

in parola, almeno il 10% (dieci per cento) di questi riguarda la verifica di carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi che sono commercializzate con la denominazione di vendita “vitello, carne di vitello” della categoria “V” e “vitellone, carne di vitellone” della categoria “Z”, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal DM 08/08/2008, n. 2551.-----

3. L’AULSS potrà svolgere il numero di controlli di competenza riportato nell’Allegato A della Dgr succitata, nei tempi previsti al p. 7 della medesima Dgr e indicati al p. 2 art. 5 del presente Accordo, secondo la procedura stabilita dal succitato Decreto dirigenziale n. 51 del 30 giugno 2008;-----

4. Ai fini del controllo e del monitoraggio sulla propria attività richiesta e svolta, l’AULSS invia alla Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare, tramite PEC all’indirizzo “agroalimentare@pec.regione.veneto.it”, i dati riguardanti gli accertamenti effettuati, per i successivi adempimenti di competenza.-----

5. L’AULSS, cui dipende il personale Agente accertatore, s’impegna a fornire le attrezzature, lo strumentario, il mezzo di servizio e l’organizzazione amministrativa utile per l’espletamento dell’attività considerata.-----

Art. 3 Obblighi delle parti -----

1. La Regione sorveglia l’operato dell’AULSS di cui al presente Accordo di collaborazione.-----
2. La Regione effettua la gestione tecnico – amministrativa e finanziaria, compresa l’erogazione all’AULSS degli importi di contributo stabiliti;-----
3. L’AULSS risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato e tiene indenne la Regione da qualsiasi responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione del presente Accordo.-----

Art. 4 Rimborso spese e liquidazione -----

1. La Regione riconosce a questa AULSS il rimborso spese forfettario, stabilito al p. 5 della deliberazione in oggetto al presente Accordo, di =300,00= (trecento/00) euro, onnicomprensivo delle spese generali e

amministrative inerenti l'organizzazione e la gestione dei controlli specificatamente indicati nel "Piano regionale operativo 2022 per il controllo sull'etichettatura delle carni bovine" di cui all'Allegato A della succitata Dgr.-----

2. Nell'ambito dell'assegnazione complessiva di cui alla deliberazione della Giunta Regionale in oggetto, la liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione a completamento dell'attività richiesta previa presentazione da parte dell'AULSS della relazione finale con il numero dei controlli e l'attività svolta per le verifiche programmate dal Piano regionale, sottoscritta dal competente Direttore Generale .-----

3. La liquidazione dell'importo di cui al precedente p. 2 riguarda i controlli effettivamente svolti come indicati dall'Accordo. L'importo complessivo di contributo non potrà comunque eccedere il limite massimo delle risorse regionali rese disponibili a tale scopo, ammontanti ad euro 6.300,00 (seimilatrecento/00).-----

Art. 5 Durata dell'Accordo. Revoca e recesso. -----

1. Il presente Accordo è operativo, in conformità con quanto disposto dalla Regione, a decorrere dal giorno successivo alla stipula dello stesso.-----

2. Tutte le attività richieste compreso l'invio della relazione finale di cui al suindicato p. 2, art. 4 del presente Accordo, ed in particolare i controlli campionari indicati per ciascuna AULSS all'articolo 1 del presente Accordo, possono essere espletate entro il 15 novembre 2022.-----

3. La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e salvo indennizzo, le attività di controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine di cui al presente atto.-----

4. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviare con un preavviso di 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.-----

Art. 6 Controversie -----

1. Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.-----

2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.-----

3. In caso di mancato raggiungimento di intesa le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.-----

Art. 7 Disposizioni finali -----

L'Accordo non è soggetto all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.-----

Le spese fiscali derivanti dal presente Accordo sono a carico dell'AULSS.-----

Il presente atto, è composto di n. 7 articoli e complessive n. 115 righe.-----

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. q-bis) del D.Lgs n. 7 marzo 2005 n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.-----

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.-----

-----PER LA REGIONE-----PER L'AULSS-----


 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 UOC SVIOA

PROGETTO: Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
Codice commessa in fase di acquisizione

<i>Riferimenti normativi</i>	Reg. CE 1760/2000 – DGR n. 847/2022
<i>Titolo progetto</i>	Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Approvazione del Piano regionale operativo 2022 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine. (Reg. CE n. 1760/2000, D.Lgs. n. 58/2004, D.M. n. 876 del 16/01/2015)
<i>Breve descrizione e Azioni da realizzare</i>	Il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, di etichettatura delle carni bovine e delle carni macinate. Il Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione ha poi precisato le modalità di applicazione del predetto Regolamento. In attuazione di tale normativa e, a seguito delle modifiche introdotte da ultimo dal Regolamento (UE) n. 653/2014, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con Decreto del 16 gennaio 2015, ha adottato le indicazioni e le modalità applicative dei Regolamenti sopra citati al fine di evidenziare il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne ed il singolo animale o il gruppo di animali da cui provengono, con la duplice finalità di assicurare il massimo livello di sicurezza ai consumatori e la doverosa trasparenza e correttezza nella fase di commercializzazione delle carni. Tale obiettivo viene programmato con cadenza annuale dai diversi soggetti della filiera, quello agricolo e quello sanitario, rappresentati rispettivamente dalla Direzione agroalimentare e dalla U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Veneto e perfezionato sul campo da medici veterinari specificatamente formati operanti con la qualifica di Agente Accertatore. Attualmente sono in possesso della qualifica e possono pertanto svolgere attività di controllo ufficiale il dr. Lodovico Rebecchi e il dr. Lucio Maculan. Le funzioni di verifica svolte dai summenzionati Agenti si estendono anche alla fase di accertamento e contestazione delle relative eventuali violazioni alla normativa di settore. Al termine dell'attività programmata viene predisposta, a cura del Direttore di Servizio, una relazione finale riguardante le verifiche effettivamente svolte con le relative risultanze, da inoltrare alla Direzione Generale per il successivo invio alla Regione. L'Azienda Sanitaria riceve dalla Regione, previa sottoscrizione di un accordo, la programmazione dell'attività, declinata nel numero di controlli da effettuare divisi per tipologia produttiva (impianti di macellazione e sezionamento, macellerie, supermercati, ecc.) oltre alla modulistica da utilizzarsi in occasione dell'attività. L'annualità corrente assegna all'Az. ULSS 7 Pedemontana n. 21 controlli. Alla presentazione della relazione finale la Regione trasferisce all'Azienda sanitaria il contributo previsto, onnicomprensivo delle spese generali e amministrative riguardanti la gestione e realizzazione di ciascun controllo, stabilito in 300,00 euro per ogni sopralluogo rendicontato.
<i>Periodo di riferimento per attuazione progettualità</i>	12/07/2022 – 15/11/2022 (scadenza tassativa per invio dei verbali in Regione)
<i>Rinnovo o nuovo progetto</i>	<i>Nuovo progetto</i>
<i>Responsabile progetto</i>	dr. Fabrizio De Stefani
<i>Referente progetto</i>	dr. Lucio Maculan

Obiettivo <i>e Ruolo dell'ULSS/VO nel progetto</i>	Effettuare il 100% dei controlli assegnati e rendicontare alla Regione le evidenze raccolte. L'UOC di Igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati è incaricata della fase applicativa del Piano, ovvero dei controlli ispettivi sugli impianti di lavorazione delle carni e sugli esercizi di vendita delle stesse, nel numero assegnato alla nostra Azienda. Tale attività viene eseguita, previa programmazione interna, da Dirigenti veterinari nominati a tale scopo "Agenti accertatori" con Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto sanità animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008.
Personale coinvolto	dr. Lucio Maculan – dr. Lodovico Rebecchi, unici due Dirigenti medici veterinari della UOC abilitati a tale attività per la qualifica necessaria
Copertura finanziamento per attività da realizzare	6.300 euro stanziati con DGR n. 847/2022 Tutta la somma va interamente a copertura dei 21 controlli richiesti da Regione Veneto
Progetto realizzato con Risorse Interno o Esterne? <i>Se esterne indicare UO aziendale che sarà coinvolta per le fasi di affidamento</i>	<i>Con risorse interne</i>
Termine di utilizzo fondi e termine per invio rendicontazione in Regione	15.11.2022 (termine tassativo)
	SEZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA DEL PROGETTO
Spese per il personale <i>(indicare chi sarà coinvolto e come sarà utilizzato il fondo)</i>	Remunerazione dell'attività extra orario contrattuale di 2 unità dirigenti medici veterinari per un ammontare di 6.300 euro, pari a nr. 21 controlli, equamente suddivisi tra i due Dirigenti medici veterinari individuati. L'attività sarà svolta in codice dedicato.
Materiali <i>(indicare tipologia materiali che si intendono acquistare)</i>	/
Servizi <i>(indicare tipologia servizi che si intendono acquistare)</i>	/
Spese di formazione per il personale <i>(indicare spesa complessiva e motivazione)</i>	/
Spese generali forfetarie <i>per attività generale di gestione progetto (10%)</i>	/
TOTALE	€ 6.300,00

Il Direttore
